



Torino, 11 dicembre 2009

IL NOTAIO E LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'ATTIVITA' NOTARILE

L'Accademia del Notariato si è molto occupata della tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile. Lo scorso 16 Febbraio, a Roma, in un convegno organizzato in sinergia con il Consiglio Nazionale del Notariato, si sono messi a confronto, sul tema, illustri rappresentanti del mondo accademico ed istituzionale. (Gli atti del Convegno sono stati pubblicati, sempre a cura dell'Accademia del Notariato e sono in distribuzione.)

In quella occasione si è sottolineato con convinzione da tutti gli intervenuti, quanto nella quotidianità il notaio adempia ad una funzione di fondamentale tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione.

Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica nel suo messaggio augurale parlando di "apporto della professione notarile allo sviluppo civile del Paese a tutela della legalità dei comportamenti e della certezza dei rapporti giuridici nel quadro del sistema di principi, valori e regole sanciti nel nostro ordinamento."

Lo ha confermato il Sindaco Alemanno quando ha pubblicamente ammesso "di non riuscire ad immaginare una tutela di tanti fra i diritti garantiti dalla nostra costituzione che non passino attraverso l'opera dei notai".

Ma anche il Presidente della Corte Costituzionale pro-tempore, Professor Giovanni Maria Flick, ha ribadito quanto il notaio realizzi la piena tutela dei diritti soggettivi richiesti dalle parti ed ha riconosciuto al notaio la ulteriore "funzione di garanzia a tutela delle posizioni dei soggetti più deboli".

Infatti ai notai non solo sono affidate le funzioni di salvaguardia di particolari diritti garantiti dalla costituzione, ma ancor più le funzioni di salvaguardia dei valori fondanti della nostra Carta Costituzionale.

Il Principio di eguaglianza non è certo un principio astratto quando, quotidianamente, ci si confronta con situazioni che richiedono un riequilibrio degli interessi in gioco.

Anche la realtà multietnica che ci circonda obbliga il notaio ad approfondire lo studio e la conoscenza delle altre culture.

Il comando legislativo non è efficace e quindi applicabile correttamente, se non si conosce fino in fondo la capacità di recepirlo da parte del soggetto destinatario.

Si pensi ai principi generali del diritto, al concetto di errore. A quanto possa essere dannoso non adattare le clausole di un contratto, anche del più frequente dei contratti: la compravendita, alle esigenze di contraenti che nelle civiltà di origine hanno un approccio molto diverso all'universale scambio di "cosa contro prezzo."

Vi invito ad immaginare quanto siano distanti i concetti di puntualità negli adempimenti da parte di uno svizzero o di un cinese. Con riferimento al momento della determinazione del prezzo che per i cinesi prescinde anche dalle obbligazioni assunte in sede di contratto preliminare.

L'indubbia rilevanza costituzionale della nostra professione la si rinviene, in estrema sintesi, nella certezza del diritto e nella sicurezza dei traffici giuridici.

Il notaio coniuga complicate consulenze ad imprenditori e società con pacati consigli per sistemazioni familiari e poi ne redige gli atti che hanno forza di legge tra le parti.

In particolare la nostra funzione giurisdizionale, la si può rinvenire negli articoli 101 e 104; la nostra funzione amministrativa nell' articolo 97 , ed il nostro coinvolgimento nella tutela dei rapporti successori e di unità familiare nell'articolo 29. E sempre tuteliamo la libertà di iniziativa economica e privata di cui all'articolo 41 e la proprietà privata di cui all'articolo 42.

Ma oggi siamo qui a chiederci se ad una tutela pacificamente riconosciuta dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione da parte del notaio, corrisponda una tutela della Costituzione nei confronti della funzione notarile.

In altre parole il tema di cui si dibatte in questa sessione è quello che con tanta schiettezza i giovani notai hanno posto all'attenzione degli studiosi: l'amore del notaio per la Carta Costituzionale è un amore corrisposto? E se così non fosse cosa possiamo sperare che succeda in una riforma organica che è in cantiere della nostra Carta Fondamentale per vedere la nostra funzione costituzionalmente valorizzata?

Una parziale apertura in questo senso, ritengo la si possa rinvenire nella stesura del nuovo articolo 118 della Costituzione novellato nel 2001.

La norma costituzionale pone la sussidiarietà come strumento per una migliore tutela degli interessi collettivi segnando il punto di congiunzione tra diritto pubblico e privato; ed è proprio in questa prospettiva che dobbiamo collocare il ruolo del notaio nell'ordinamento.

Il principio di sussidiarietà, anche quale riferimento di coesione in una spinta federalista, è stato introdotto per realizzare in via orizzontale la diretta partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse generale ed in via verticale l'esigenza di favorire una vicinanza dei destinatari ai processi decisionali dei poteri pubblici.

Il notaio rappresenta il punto di incontro tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale in quanto regola il mercato e l'autonomia negoziale dei privati.

In estrema sintesi, possiamo concordare con chi ha visto nel notariato una anticipazione dello storico processo di dissoluzione dello stato amministrativo centralizzato. E così in oltre settanta stati al mondo, che hanno recepito la funzione del “notaio di tipo latino”, si assiste ad una costante affermazione del principio di sussidiarietà.

Adolfo de Rienzi

ACCADEMIA del NOTARIATO

Sede Legale
Via Flaminia n. 158
00196 Roma
Partita IVA 09591251005
Codice Fiscale 97396750586
www.accademianotariato.org

Segreteria Organizzativa
Piazza Buenos Aires n. 5
00198 Roma
Tel. 06/8413523 fax 06/85833185
info@accademianotariato.org